



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - *Medaglia d'argento al valore civile*
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

IL SINDACO

Prot. n. _____ / _____ Cat. _____ Cl. _____

da citare nella risposta

Rif. Vs. Prot. n.

All.:

OGGETTO: Nomina titolare potere sostitutivo art. 2 comma 9 bis – legge n. 241/90.

IL SINDACO

VISTI il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e il D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro i commi *9/bis*, *9/ter*, *9/quater* e *9/quinqies*;

CONSIDERATO infatti che il legislatore al fine di tutelare il cittadino dall'eventuale inerzia e ritardi della Pubblica Amministrazione ha disposto con il comma 9 bis, dell'art. 2, della L. 241/1990 che *"L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter,*

VALUTATO che tale figura apicale, nel caso del Comune di Castello di Godego che non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale, coincida con la figura del Segretario comunale;

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale *"il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività"*,

RITENUTO pertanto di individuare nel Segretario Comunale la figura apicale cui attribuire il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990, in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo da parte del Responsabile del Servizio competente, anche nell'intento di fornire al cittadino una ulteriore garanzia di efficienza dell'azione amministrativa, al fine di evitare al medesimo, per quanto possibile, di dover esperire azioni giudiziarie avverso l'inerzia e di scongiurare l'eventualità che il Comune si trovi esposto a richieste di risarcimento di danni o di indennizzi, alla luce della normativa sopra richiamata;

CONSIDERATO inoltre che qualora il Segretario comunale risulti direttamente responsabile di procedimenti amministrativi si viene a delineare una situazione di sovrapposizione tra la figura del funzionario preposto al procedimento amministrativo e il titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990 in ordine alla quale è pertanto necessario individuare una diversa figura titolare del potere sostitutivo medesimo, al fine di dare concreta ed effettiva attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, di tutela del cittadino in caso di inerzia della Pubblica amministrazione;

RITENUTO conseguentemente opportuno individuare nel Vicesegretario comunale il titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990 limitatamente ai casi in cui il segretario comunale sia direttamente responsabile di procedimenti amministrativi;

DECRETA

1. di nominare, in via generale, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Segretario Comunale Dott. Pier Paolo Cartisano titolare del potere sostitutivo per i procedimenti amministrativi dell'Ente;
2. di attribuire all'opposto la titolarità del medesimo potere sostitutivo al Vicesegretario comunale esclusivamente e limitatamente ai procedimenti amministrativi di cui il Segretario comunale risulta direttamente responsabile, al fine di rendere concreta ed effettiva la tutela del cittadino in caso di inerzia della Pubblica amministrazione in attuazione delle disposizioni normative richiamate;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Posizioni Organizzativa, al Segretario Comunale e al Vicesegretario comunale;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Castello di Godego nella sezione "Amministrazione Trasparente".
5. di notificare il presente provvedimento al suddetto Segretario Comunale Dott. Pier Paolo Cartisano e al Vicesegretario comunale attraverso consegna a mano di copia del presente provvedimento.



Il Sindaco
Diego Parisotto

Castello di Godego, 15/10/2018